

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 78/44/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Trattasi di ricorso contro avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione sanzioni N. Omissis notificato il 20.09.2011 (revoca dell'aliquota agevolata dello 0,25% sul mutuo unitamente agli interessi di mora e alla sanzione pecuniaria), avviso direttamente dipendente dall'avviso n. Omissis con il quale veniva comunicata la decadenza delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa previste dall'art. 1 della Tariffa parte prima allegata al DPR 131/86 e richiesto dalla stessa ricorrente Vi. Ve. Viene riportato per intero il ricorso presentato avverso l'avviso n. Omissis e precisato che l'eventuale accoglimento del suddetto ricorso automaticamente determina l'accoglimento del ricorso ora in discussione.

In subordine, tenuto conto che il mutuo veniva erogato a favore di due soggetti dei quali solo la signora Vi., poteva beneficiare dell'aliquota ridotta in quanto connessa all'acquisto di prima casa ad essa solo intestata, detta aliquota (calcolata erroneamente ad origine per colpa della Banca) avrebbe dovuto essere commisurata allo 0,25% sul 50% dell'importo mutuato ed al 2% sull'ulteriore 50% dell'importo mutuato.

Si costituisce in data 16.01.2012 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Milano che insiste per la conferma dell'avviso emesso chiedendo la condanna della ricorrente al pagamento delle spese come da nota prodotta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione esaminato il ricorso e la documentazione di cui al fascicolo di causa, avendo il Collegio in questa stessa seduta respinto il ricorso presentato dalla signora Viscomi Vera avverso l'avviso di liquidazione n. Omissis (R.G.R. 14485/2011) disconoscendo gli invocati benefici per l'acquisto della prima casa, ritiene di respingere ricorso avverso l'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni n. Omissis impugnato in questa sede, ed emesso in conseguenza dell'avviso di liquidazione n. Omissis, in quanto, revocati i benefici relativi all'acquisto della prima casa, l'aliquota applicabile sul mutuo erogato è quella del 2% e non l'aliquota ridotta dello 0,25%.

Per quanto riguarda l'invocata decadenza prescrizione dei due anni stabilita dall'art. 76 n. 1 DPR 26.04.1986 n. 131, secondo questa Commissione il termine di due anni decorre dal momento in cui l'Ufficio è venuto a conoscenza che l'immobile non poteva beneficiare dell'aliquota ridotta essendo stato oggetto di un contratto di locazione (16.10.2009) anziché essere occupato direttamente quale abitazione principale.

Solo in tale data infatti si realizza il venir meno dei presupposti previsti dalla legge per beneficiare del trattamento fiscale agevolato.

Obiettive considerazioni, trattandosi di una decisione riguardante la ripresa fiscale già trattata con altra pratica in questa udienza, inducono il Collegio a compensare tra le parti le spese del giudizio.

La Commissione,

P.Q.M.

Respinge il ricorso. Spese compensate.